

**Consiglio dell'Ordine, nella seduta 15/01/2018 e nella seduta del 24/03/2018,  
ha approvato il “Regolamento interno al Fondo di Solidarietà”**

### **MODIFICATO**

#### **“Regolamento interno Agevolazioni fiscali di Solidarietà”**

L'attivazione delle presenti agevolazioni non comporta una copertura in bilancio ma, costituisce oggi più che mai una modalità di sostegno, ormai approntate nella maggior parte delle 28 categorie professionali autonome e regolamentate nel nostro ordinamento.

Ciò in ossequio a metodiche di equiparazione del lavoratore autonomo al lavoratore subordinato per il quale lo Stato prevede forme imprescindibili di assistenza in situazioni di precarietà economica direttamente collegabili a situazioni imprevedibili ed impreviste d'impedimento o difficoltà discendenti da condizioni di salute gravi o delicate ovvero dal decesso del soggetto lavoratore.

Per quanto sopra, alle agevolazioni di Solidarietà potranno accedere:

- colleghe in stato di maternità;
- colleghi iscritti all'Ordine a seguito della nascita del figlio o per l'ingresso in famiglia di un minore adottato o affidato;
- colleghi iscritti all'Ordine che, a causa di grave malattia o incidente invalidante, versino in precarie condizioni economiche e che risultano morosi e/o in ritardo con i pagamenti delle quote ordinarie d'iscrizione per un ammontare pari o superiore a € 500;

l'Agevolazione sarà riconosciuta su richiesta dell'avente diritto di cui all'art. 1 comma 2 del predetto regolamento, dopo la verifica da parte della Tesoreria dei parametri indicati e periodicamente aggiornati dall'Agenzia delle Entrate atti ad individuare i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.

La richiesta di agevolazione di cui all'art. 1 comma 2 deve intendersi “una tantum” pertanto potrà essere riconosciuto solo una volta per ogni iscritto.

Il regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sull'albo pretorio online.

# **Regolamento interno di Agevolazione di solidarietà dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Agrigento**

## **ARTICOLO 1**

### ***Finalità***

1. Con il presente regolamento l'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori di Agrigento intende attivare un insieme di norme relative alla concessione di agevolazioni.

Lo strumento finanziario ha la finalità di sostenere:

2. colleghi iscritti all'Ordine che, a causa di grave malattia o incidente invalidante, versino in precarie condizioni economiche e che risultano morosi e/o in ritardo con i pagamenti delle quote ordinarie d'iscrizione per un ammontare superiore a € 500;

3. colleghe in stato di maternità;

4. colleghi iscritti all'Ordine, a seguito della nascita del figlio o per l'ingresso in famiglia di un minore adottato o affidato (contributo di paternità).

5. In caso di coniugi entrambi Architetti, l'agevolazione prevista spetterà solo ad uno dei due coniugi.

## **ARTICOLO 2**

### ***Accesso al contributo/sgravio***

1. Il contributo di agevolazione di cui all'art. 1 comma 2, 3 e 4, sarà riconosciuto su richiesta dell'avente diritto dopo la verifica da parte della Tesoreria dei parametri indicati e periodicamente aggiornati dall'Agenzia delle Entrate atti ad individuare i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi;

2. Ai colleghi di cui all'art. 1 comma 3 sarà riconosciuto su richiesta dell'avente diritto;

3. Le richieste di contributo di agevolazione di cui all'art. 1 comma 4, spetta ai padri iscritti all'Ordine per la nascita del figlio o per l'ingresso in famiglia di un minore adottato o affidato;

4. Le decisioni relative alla proposta di contributo, saranno deliberate dal Consiglio dell'Ordine in modo unanime;

5. La richiesta di contributo di cui all'art. 1 comma 2 deve intendersi "una tantum" pertanto potrà essere riconosciuto solo una volta per ogni iscritto.

## ARTICOLO 3

### ***Determinazione del contributo/sgravio***

1. L'ammontare del contributo, nei casi previsti all'art. 1 comma 2, consiste nell'azzeramento delle sanzioni, degli interessi di legali e di mora e di remunerazione del servizio di riscossione gravanti sui crediti vantati dall'Ordine nei confronti del richiedente, mentre restano dovute le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale;
2. Il contributo sarà valutato di volta in volta dal Consiglio dell'Ordine, che delibererà in merito, in base alle necessità del caso;
3. Nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 1, il contributo potrà essere concesso unicamente se preceduto dalla stipula di un piano di rientro del credito residuo vantato dall'Ordine. Nell'istanza il richiedente dovrà indicare il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento del debito nei confronti dell'Ordine, che, in ogni caso, non potrà prevedere un numero maggiore di 18 rate aventi cadenza mensile, e dovrà essere Deliberato dal Consiglio dell'Ordine;
4. Il mancato e/o ritardato pagamento di anche una delle rate del piano di rientro annullerà i benefici derivanti dallo stesso;
5. Nei casi previsti all'art. 1 comma 3 e 4, l'importo dello sgravio è pari alla quota di iscrizione dell'anno di riferimento dell'istanza di richiesta;
6. **In modo transitorio, solo per i primi due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, al solo fine di consentire al maggior numero di iscritti di regolarizzare la propria posizione di morosità, nei confronti dell'Ordine degli Architetti PPC di Agrigento, il contributo di cui al comma 1, del presente articolo, potrà essere concesso in assenza della verifica dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1.**

## ARTICOLO 4

### ***Copertura finanziaria***

1. Il fondo di solidarietà è determinato in fase di redazione del Bilancio preventivo e sarà oggetto di rivalutazione, ogni anno;
2. Per i casi previsti di cui all'art. 1 comma 2, si provvederà all'erogazione del contributo, previa Delibera del Consiglio dell'Ordine, dopo il pagamento della rata di saldo del piano di rientro di cui al comma 3 dell'art. 3;
3. Per i casi previsti di cui all'art. 1 comma 3 e 4, si provvederà all'erogazione del contributo ed al contestuale annullamento presso l'ente di riscossione delle rate di pagamento, previa Delibera del Consiglio dell'Ordine;

## **ARTICOLO 5**

### ***Amministrazione Trasparente***

1. L'ordine in relazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, provvede di divulgare il presente regolamento tramite pubblicazione sul sito web istituzionale e relativa news agli iscritti.
2. L'approvazione delle agevolazioni solidarietà sono e saranno pubblicizzati tramite la contestuale pubblicazione dei verbali di consiglio.

## **ARTICOLO 6**

### ***Entrata in vigore***

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sull'albo pretorio online.